

TI_GERICHTE 80.2000.39 vom 7. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2000.39

FR: TI_GERICHTE 80.2000.39 du 7 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 80.2000.39 del 7 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.39 Tessin Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.39 Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.39

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2000.00039 Lugano 7 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2000 in materia di: IC/IFD 97/98 presentato da: _____ e _____, _____, rappr. da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. _____ e _____ sono contitolari di una carrozzeria a _____. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD dichiaravano un reddito aziendale di fr. 34'474.- ciascuno in media annua, pari alla metà del reddito aziendale risultante dal conto economico. Nella notifica di tassazione del 12 ottobre 1998 l'Ufficio di tassazione esponeva a ciascuno dei due fratelli un reddito aziendale di fr. 80'000.- di media annua. Il reddito veniva stabilito per valutazione in considerazione del dispendio. 2. Assistiti dalla _____ gli interessati presentavano reclamo in tempo utile contestando il reddito aziendale esposto loro dall'Ufficio di tassazione e proponendo di rettificarlo in fr. 50'000.- di media annua per ciascuno dei soci della carrozzeria. L'Ufficio di tassazione dava allora incarico all'Ispettorato fiscale di effettuare una revisione. Con decisione su reclamo del 31 gennaio 2000 accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito aziendale da fr. 80'000.- a fr. 70'000.- di media annua per ciascuno dei soci. 3. 3.1. Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dalla _____, contestano il reddito aziendale esposto loro dall'Ufficio di tassazione dopo la revisione effettuata dall'Ispettorato fiscale. Avvertono che, in sede di reclamo, si erano dichiarati disposti ad accettare un reddito aziendale di fr. 55'000.- di media annua, che ritengono giustificato in considerazione del carattere familiare dell'azienda, che è stata ricavata da una stalla situata in un immobile di famiglia, del loro contenuto tenore di vita e del flusso lavorativo. Ripropongono pertanto di stabilire per eccesso il reddito aziendale in fr. 55'000.-. 3.2. L'Ufficio di tassazione, dal canto suo, propone, di respingere il ricorso, ritenendo del tutto giustificato il reddito aziendale esposto loro in considerazione dell'importanza della carrozzeria nella zona, dell'assenza di concorrenza nelle vicinanze e del fatto che non pagano affitto, la carrozzeria trovandosi in un immobile del padre. 3.3. In occasione dell'udienza del 3 aprile 2000 le parti, dopo essersi confermate nelle rispettive posizioni, hanno chiesto di tener in sospeso l'esame del ricorso

per consentire al ricorrente di presentare la dichiarazione d'imposta 1999-2000 ed esaminare così reddito e dispendio sull'arco di quattro anni. Il 25 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione dava comunicazione alla Camera che non era stato possibile raggiungere alcun accordo con il rappresentante dei contribuenti.

4. 4.1. L'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa». La tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel , Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

4.2. Anche l'art. 204 cpv. 2 LT consente all'autorità di tassazione di eseguire la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

5. 5.1. Dagli atti dell'incarto, segnatamente dalla verifica esperita dall'Ispettorato fiscale risulta chiaramente che, attenendosi al reddito dichiarato dal contribuente, la sua disponibilità mensile supera di poco i mille franchi. Un simile importo non gli consente certamente di far fronte alle necessità quotidiane di una famiglia composta di quattro persone. Basti pensare che il minimo vitale, stabilito secondo i criteri vigenti in materia esecutiva, che risultano essere estremamente prudenziali, sfiora, per una famiglia come quella del ricorrente, i duemila franchi mensili e che per una famiglia con un tenore di vita medio si può ben ammettere la necessità di una disponibilità pressoché doppia rispetto a quella minima secondo i criteri validi in materia esecutiva.

5.2. L'Ispettore fiscale ha inoltre attirato l'attenzione sul fatto che i prelevamenti di ciascuno dei due soci risultano addirittura inferiori al salario versato all'unico operaio della carrozzeria, che il margine di utile lordo appare più basso rispetto a quello di altre ditte similari. Non solo, ha anche rilevato talune anomalie (non di poco conto) nella numerazione delle fatture, l'assenza di bollettini di lavoro e che in talune occasioni la cassa risultava addirittura negativa. L'Ispettore fiscale, discutendo con i rappresentanti del ricorrente, proponeva quindi di fissare prudenzialmente il reddito aziendale in fr. 130'000.- e di attribuirlo in ragione di metà ciascuno ai soci. Di fronte al fermo rifiuto, l'Ispettore proponeva all'Ufficio di tassazione di stabilire il reddito aziendale, conformemente alle risultanze della verifica, in fr. 140'000.-. Questa Camera, anche per quanto si dirà in seguito, non ha motivo di scostarsi dalla cifra d'affari ricostruita dall'Ispettorato fiscale, che ammonta a fr. 140'000.- di media annua, da attribuire in ragione di metà ciascuno ad ognuno dei due soci.

5.3. Certo, i ricorrenti, per il tramite del loro patrocinatore, censurano tale ricostruzione, attribuendo a semplici errori le incongruenze riscontrate dall'Ispettore fiscale nella numerazione delle fatture, insistendo sul carattere assai dimesso sia dell'azienda quanto a organizzazione, attrezzature, sistema produttivo, collaboratori, sia del tenore di vita dei due soci. In sede di audizione, questa Camera, per tener conto delle censure ricorsuali, ha assegnato al

ricorrente un adeguato termine per produrre la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000, allo scopo di stabilire se la carenza di disponibilità riscontrata negli anni di computo 1995-96 fosse soltanto passeggera. Dai dati presentati sembrerebbe invece emergere che la carenza di disponibilità finanziaria sia appena impercettibilmente migliorata rispetto al periodo precedente, senza considerare eventuali investimenti fatti nell'abitazione, come si rileva dalle osservazioni del 25 settembre 2000 dell'Ufficio di tassazione. La situazione rilevata non fa quindi altro che confermare la ridotta attendibilità dei dati contabili, senza con ciò voler mettere in discussione l'operato della fiduciaria che allestisce la contabilità in base alla documentazione fornita dal cliente. Né assume particolare rilievo, in questo contesto, l'apparente modestia dell'azienda del ricorrente. Costi ridotti non significano necessariamente reddito ridotto, possono anche significare costi contenuti con conseguente maggior margine di utile. Questa Camera non ha quindi motivo di scostarsi dalla ricostruzione effettuata dall'Ispettore fiscale e fatta propria dall'Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo. 5.4. Va infine rilevato che la ricostruzione della disponibilità degli anni di computo 1997-98, allestita dal patrocinatore del ricorrente in funzione della tassazione IC/IFD 1999-2000, non consente conclusioni retrospettive diverse. A maggior ragione se si considera che le entrate di carattere professionale sono valutate in fr. 55'000.- di media annua, scostandosi con ciò dalla dichiarazione d'imposta in cui il reddito aziendale veniva indicato in soli fr. 33'110.-e ottenendo una così in via valutativa una disponibilità di nemmeno mille franchi superiore al minimo vitale. Tutto ben considerato, anche questa ricostruzione conferma la necessità di una valutazione, come pure la sostanziale correttezza dell'apprezzamento dell'autorità fiscale non appena si valuti un po' più largamente il fabbisogno della famiglia dei ricorrenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 480.- sono a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.